



COMUNE DI BIBBIENA

Regolamento per
l'istituzione del
registro comunale
delle associazioni

INDICE

Art. 1 - Principi	pag. 3
Art. 2 - Istituzione	3
Art. 3 - Finalità richieste	3
Art. 4 - Forme d'intervento, accordi e agevolazioni	3
Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione	4
Art. 6 - Modalità d'iscrizione	4
Art. 7 - Iscrizioni successive	4
Art. 8 - Tenuta e aggiornamento	5
Art. 9 - Cancellazioni	5
Art. 10 - Pubblicità	5
Art. 11 - Disposizioni finali	5
Art. 12 - Entrata in vigore	5

Art. 1 - Principi

1. Il Comune di Bibbiena, nell'interesse generale della Comunità locale, riconosce e promuove il pluralismo associativo a tutela e valorizzazione delle libere iniziative dei propri cittadini, aventi finalità civili, sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, del tempo libero, di protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e obiettivi analoghi.

2. Il Comune favorisce altresì l'attività delle libere forme associative nel reciproco rispetto di autonomia e garantisce alle stesse i diritti attribuiti dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali e dallo Statuto Comunale.

Art. 2 - Istituzione

1. Il comune di Bibbiena, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle associazioni locali, non aventi scopo di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui agli art. 1 e 3, allo scopo di agevolare i rapporti di comunicazione e collaborazione tra l'Amministrazione comunale e le associazioni stesse, istituisce il "registro comunale delle associazioni", di seguito denominato "registro".

Art. 3 – Finalità richieste

1. Per l'iscrizione al registro l'associazione richiedente deve perseguire almeno una delle seguenti finalità:

- contribuire al miglioramento delle qualità di vita e delle relazioni umane degli associati e della collettività;
- prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di emarginazione;
- tutelare la persona, la famiglia, l'infanzia, gli anziani, e le persone svantaggiate;
- promuovere iniziative per lo sviluppo turistico, tutelare la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale locale;
- promuovere iniziative di carattere ricreativo e culturale rivolte, principalmente, alla popolazione del comune di Bibbiena;
- valorizzare l'economia del territorio comunale e le sue attività;
- promuovere e diffondere la pratica sportiva intesa, in particolare, come educazione e formazione;
- tutela e rispetto della natura, dell'ambiente e degli animali.

Art. 4 - Forme d'intervento, accordi e agevolazioni

1. Il Comune di Bibbiena contribuisce alle attività svolte dalle libere forme associative, regolarmente iscritte al registro comunale delle associazioni, le quali perseguono obiettivi di pubblica utilità, in conformità alle finalità di cui al precedente art. 3.

2. L'Amministrazione comunale può intervenire per sostenere le attività e le iniziative delle associazioni regolarmente iscritte al registro comunale, mediante concessione:

- dei *patrocini*, allorché l'iniziativa risponda a finalità pubbliche, di interesse generale o statutarie;
- di *contributi economici* correlati al perseguimento di finalità collettive o interessi generali;
- in prestito gratuito o a titolo oneroso di *beni mobili*, attrezzature, materiali di proprietà dell'Amministrazione comunale o che rientrano nelle disponibilità della stessa, nonché alla donazione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza;
- in uso di *beni immobili* di proprietà comunale, o che rientrano nelle disponibilità dello stesso, previa sottoscrizione di specifica convenzione e con conseguente corresponsione di un corrispettivo annuo determinato.

Il Comune inoltre, in via prioritaria, stipulerà convenzioni con i soggetti associativi iscritti al registro, anche al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e progetti di interesse locale.

Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione

1. A seguito di specifico avviso pubblico, da emettersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono richiedere l'iscrizione al registro tutte le associazioni che hanno sede nel territorio o che operano nell'ambito comunale svolgendo attività conformi alla costituzione e alle leggi.

2. Possono essere altresì iscritte nel registro le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono attività in ambito comunale tramite una loro sezione formalmente costituita.

3. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- assenza di scopo di lucro;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.

4. Non possono essere iscritte nel registro comunale le società, gli enti pubblici, le cooperative, i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali di categoria, e tutte le associazioni che hanno come finalità esclusiva la tutela economica diretta degli associati.

Art. 6 - Modalità d'iscrizione

1. La domanda di iscrizione al registro, non in bollo, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo e indirizzata al Sindaco, oltre che redatta sull'apposito modulo allegato al presente Regolamento, reperibile presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico (U.R.P.) o scaricabile dal sito internet del comune (MODULO "A" *Richiesta di iscrizione nel registro comunale delle associazioni*).

La domanda deve contenere:

- generalità e recapiti del legale rappresentante;
- denominazione integrale dell'Associazione richiedente;
- natura giuridica;
- sede legale;
- scopi e attività;
- numero dei soci e costi di iscrizione;
- codice fiscale e/o partita IVA;
- indicazione cariche sociali e loro durata;
- recapiti associazione (sito internet, indirizzi e-mail, telefono, fax, ecc.);
- firma del legale rappresentante o della persona dallo stesso delegata.

Deve essere inoltre accompagnata dai seguenti allegati:

- copia atto costitutivo e statuto sociale;
- copia verbale di attribuzione delle cariche associative;
- relazione scritta sulle principali attività realizzate nel territorio comunale;
- elenco dettagliato dei beni mobili eventualmente posseduti dall'Associazione richiedente o assegnati alla stessa e loro stato di conservazione.
- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore.

L'ufficio competente, previa verifica dei previsti requisiti, provvede all'iscrizione nel registro dandone comunicazione scritta al legale rappresentante dell'associazione richiedente.

Art. 7 - Iscrizioni successive

Una volta completata l'iscrizione delle aventi diritto a seguito di specifico avviso pubblico conseguente all'entrata in vigore del presente regolamento, eventuali successive nuove richieste di iscrizione al registro dovranno pervenire al protocollo comunale entro il 30 aprile o 31 ottobre di ogni anno secondo le modalità di cui al precedente art. 6; l'accoglimento dell'istanza comporterà rispettivamente l'iscrizione a decorrere dal 1° luglio o 1° gennaio successivi.

Art. 8 - Tenuta e aggiornamento

1. Il registro e' tenuto e aggiornato dall'Ufficio comunale competente, copia dello stesso è conservata presso l'Ufficio del Segretario generale.
2. Le associazioni iscritte, entro 30 giorni dal loro verificarsi, dovranno comunicare all'Ufficio comunale competente eventuali modifiche intervenute, in particolare quelle statutarie, nonché le variazioni della rappresentanza legale.
3. L'ufficio competente potrà richiedere periodicamente, anche mediante l'invio di appositi moduli, informazioni e chiarimenti all'associazione iscritta, così come potrà richiedere aggiornamenti dei dati in suo possesso relativi alle attività dalla stessa svolte. Le associazioni dovranno rispondere, per scritto, entro 60 giorni dall'avvenuta richiesta, in mancanza potrà essere disposta la cancellazione d'Ufficio dal registro stesso.

Art. 9 - Cancellazioni

1. Salvo quanto previsto al punto 3 dell'art. 8, la cancellazione dal registro è disposta con provvedimento dell'Ufficio competente nei seguenti casi:
 - mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti art. 3 e 5;
 - l'associazione attui iniziative che vadano a ledere l'immagine del Comune;
 - l'associazione risulti palesemente inattiva da almeno due anni;
 - su richiesta scritta del legale rappresentante dell'associazione stessa.
2. Dell'avvenuta cancellazione è data tempestiva comunicazione scritta al legale rappresentante dell'associazione interessata.

Art. 10 - Pubblicità

1. Il Comune cura la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco delle associazioni iscritte al registro sul suo sito internet e mediante eventuale stampa di apposito materiale informativo.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento abroga ogni precedente atto o provvedimento con esso incompatibile.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, a mente della vigente normativa, entrerà in vigore dalla data di esecutività del relativo atto di approvazione.